



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Anna Luisa Carra

Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla

Giudice

dott. Raimondo Nocerino

Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 318/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69906** del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

MUSUMECI ATTILIA (C.F. MSMTTL70M41C351V), nata a Catania

il 01.08.1973, rappresentata e difesa dall'Avv Vittorio Lo Presti, in

virtù di procura speciale in atti, - pec

vittorio.lopresti@pec.ordineavvocaticatania.it;

Uditi, nell'udienza pubblica dell'**22.10.2025**, il relatore I° Referendario

Dr. Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del

Sostituto Procuratore Generale **Dr.ssa Adriana La Porta**.

Ritenuto in

FATTO

I. Considerato il contributo difensivo offerto dall'invitata -

attinta da notificazione a mezzo pec dell'invito a dedurre il 13.03.2025

- incapace di sollecitare una rimeditazione della contestazione

preliminare di responsabilità amministrativa, l'Ufficio di Procura

presso questa Sezione Giurisdizionale, con atto di citazione depositato il 19.05.2025 e ritualmente notificato in data successiva, ha evocato a processo la convenuta, in epigrafe meglio generalizzata, per ottenerne la condanna al risarcimento del danno erariale prodottosi in pregiudizio dell'A.O. ...*omissis*... e pari ad euro **2.000,00 (duemila)**, oltre rivalutazione ed interessi legali nonché spese di giustizia, queste ultime, a favore dello Stato.

II. L'atto introduttivo riferisce che l'istruttoria di responsabilità amministrativa (doc. 1, all. 6, in particolare) – compulsata, a sua volta, dalla *notitia damni* trasmessa dal Direttore Generale dell'amministrazione danneggiata il 29.10.2024 – ha permesso di acclarare che la dr.ssa Musumeci si rese autrice di un errato intervento di *curretage* causativo, a sua volta, dell'indebito esborso della somma oggi contestata quale danno erariale. Al pagamento (disposto con ordinativo n. 4869 del 23.10.2023), precisamente, l'A.O. ...*omissis*... addivenne in ragione dell'accordo transattivo (autorizzato con deliberazione n. 1087/2023) da essa siglato con i Sig.ri D.A. e L.I., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore D.K., per definire in via stragiudiziale e in regime di autoassicurazione, l'episodio di *malpractice* sanitaria.

II.1. In dettaglio è accaduto che, in data 18.10.2022, il minore K.D. si fosse sottoposto a visita generale dermatologica presso l'ambulatorio del citato nosocomio per il manifestarsi di una verruca in prossimità delle labbra. Diagnosticata la presenza di una verruca filiforme labiale dx, la convenuta provvedeva a trattarla chirurgicamente senza

tuttavia riuscire ad eliminarla. Veniva per converso cagionata una ferita al paziente che richiese immediata medicazione di emergenza e, poi, successive medicazioni. L'evento si risolveva, in fine, in un esito cicatriziale sul viso.

II.2 Sulla base della superiore ricostruzione dei fatti, per come effettuata dal Comitato Aziendale Valutazione Sinistri (giusta verbale n. 3 punto 5, del 7 marzo 2023), il caso veniva sottoposto alla valutazione tecnica del medico legale dott. S.D.. Questi, nel proprio elaborato, evidenziava *"...che vi è un plausibile nesso di causa tra i fatti riferiti e descritti ovvero il trattamento di curretage culminato con una emorragia e quanto obiettivato in sede di esame clinico, con esiti cicatriziali in regione facciale leggermente visibili a distanza di conversazione"*. Seguiva, in data 31.05.2023, una nuova seduta del CAVS che, alla stregua della perizia medico legale effettuata, deliberava (giusta verbale n. 5, punto 4: doc.1, allegato 8) di proporre alla Direzione dell'Azienda sanitaria una transazione extragiudiziale del sinistro, poi effettivamente autorizzata con deliberazione n. 1087/2023.

III. In linea giuridica, il P.M. contabile, muovendo dall'assunto che *"la condotta oggetto d'esame posta in essere in data 18 ottobre 2022, trovi [a] collocazione nel periodo di vigenza della normativa di cui all. art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e ss. mm"*, per come prorogato nel tempo e, oggi, fino al 31.12.2025, osserva che la citata disposizione *"preclude l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave"*.

IV. Su questa premessa, esposte le ragioni che rendono a suo avviso rilevante la questione prospettata in questo giudizio, il Requirante - evocata la giurisprudenza costituzionale che, progressivamente, ha contribuito a sagomare lo statuto della responsabilità amministrativa conosciuta da questa Corte (sentt. nn. 411/1988, 371/1998, 197/2000, 340/2001 e 132/2024) - ipotizza, dunque, la contrarietà a Costituzione dell'art. 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, laddove limita la responsabilità amministrativo-contabile per colpa grave alle sole condotte omissive, escludendo la perseguibilità delle condotte commissive, connotate da colpa grave, come nella presente fattispecie. Rammenta il P.M. contabile, infatti, che:

(i) il cd. "scudo erariale", nel quadro della *"particolarità di uno specifico contesto"* costituito dal tessuto *"economico e sociale sotteso al d.l. n. 76 del 2020"*, è stato concepito per garantire, dapprima, il rilancio dell'economia a seguito della crisi pandemica e, in relazione alle proroghe, l'imprescindibile raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR (così, C. Cost. n. 132/2024). In tale prospettiva, dunque, il Giudice della Leggi ha ritenuto ragionevole la sua genesi;

(ii) la giurisprudenza costituzionale ha costantemente rimarcato che il legislatore è arbitro di stabilire non solo quali comportamenti possano costituire titolo di responsabilità ma anche quale grado di colpa sia richiesto ed a quali soggetti la responsabilità sia da ascrivere, purché venga osservato il limite della ragionevolezza e della non arbitrarietà (sentenza n. 411/1988), aggiungendo inoltre, in

occasione dello scrutinio di costituzionalità della limitazione generalizzata della responsabilità amministrativa al dolo o colpa grave introdotta con le riforme degli anni '90 (art. 3, comma 1, lettera a) D.L. n. 543/96), che queste ultime rispondevano, nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta al legislatore stesso, alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo. Il punto di equilibrio è peraltro dinamicamente modulabile, da parte di un legislatore non arbitrario e non irrazionale, in funzione del contesto istituzionale, giuridico e storico in cui opera l'agente pubblico e del bilanciamento che il legislatore medesimo intende effettuare, in tale contesto, fra l'esigenza di deterrenza sottesa alla responsabilità amministrativa e quella di impedire che, in relazione alle modalità dell'agire amministrativo, il rischio dell'attività sia percepito dall'agente pubblico come talmente elevato da fungere da disincentivo all'azione (C. cost, sent. n. 132/2024).

IV.1. Tale essendo l'approdo della giurisprudenza costituzionale in materia, osserva il Requirante, la norma recata dall'art. 21 co. 2 D.L. n. 76/2020, nella parte qui di interesse, irragionevolmente include nel perimetro scudante tanto *“condotte che hanno e/o possono non aver nulla a che vedere con le finalità di rilanciare l'economia”* quanto *“attività materiali (es. il danneggiamento di un'auto di servizio), ... che risultino*

spesso del tutto estranee alla sequenza provvedimentale con la quale la Pubblica Amministrazione adotta le proprie decisioni". Per questo tipo di condotte e/o di attività non è ravvisabile, in effetti, un grado di rischio di danno talmente elevato da scoraggiare sistematicamente l'azione e dare luogo alla "amministrazione difensiva" o c.d. "paura della firma": ciò che, per converso, ha condotto il Giudice delle leggi a ritenere "non incostituzionale una disciplina che circoscriva alle sole ipotesi di dolo l'elemento soggettivo della responsabilità, qualora ciò riguardi esclusivamente un numero limitato di agenti pubblici o determinate attività amministrative" (p. 13/27 cit.). In conseguenza, la norma citata contrasta:

- con gli artt. 3, 28, 97 e 103 Cost, perché estende la sua portata scudante irragionevolmente a tutti gli ambiti dell'agire dell'amministrazione senza essere stata limitata ai settori strettamente inerenti o direttamente influenzati dall'emergenza da Covid 19, in termini, pertanto, incompatibili con la decretazione d'urgenza che la prevede e le cui finalità sono state più sopra ricostruite. Per questa via, lo "scudo erariale" finisce per includere condotte la cui liceizzazione non è funzionale allo scopo di efficientare l'amministrazione. Fra queste, appunto, le condotte materiali che risultano estranee al procedimento amministrativo, per le quali non risulta alcun nesso tra il mandare esenti da responsabilità autori di condotte materiali estranee al procedimento amministrativo e l'effetto positivo di tale esenzione a sburocratizzare e velocizzare la pubblica amministrazione con effetti abnormi che si ripercuotono

sull'effettività della tutela del patrimonio pubblico rispetto alle condotte lesive;

- con l'art. 3 Cost. perché, includendo nel suo raggio applicativo le condotte materiali, essa equipara senza giustificazione condotte eterogenee (materiale e provvedimentale, connessa e non connessa alla gestione delle conseguenze economiche della pandemia) prive di connessione con la ripresa economica del Paese, dimostrandosi mezzo inidoneo allo scopo;

- con l'art. 97 Cost., sotto il profilo del buon andamento della stessa Pubblica amministrazione, dappoiché l'equiparazione descritta si traduce nella illegittima sottrazione delle attività materiali all'area di applicazione della responsabilità amministrativo-contabile, con pregiudizio del principio costituzionale del buon andamento;

- con gli artt. 28 e 103 Cost. L'inclusione di condotte che nulla hanno a che vedere con lo scopo di rilanciare l'economia nell'ambito applicativo dello scudo erariale conduce a un contrasto della normativa in esame anche con gli artt. 28 e 103 Cost. perché, rispettivamente, il Legislatore ha escluso la responsabilità dei funzionari in modo generalizzato per tutte le condotte colpose, anche meramente materiali ed ha sottratto alla giurisdizione della Corte dei conti l'assoggettabilità a responsabilità dei comportamenti materiali gravemente colposi a far data dall'entrata in vigore della norma e, più ampiamente ancora, delle condotte attive caratterizzate da colpa grave realizzate tra il 17 luglio 2020 e il 30 aprile 2025.

V. In data 02.10.2025, si è costituita in atti la convenuta,

concludendo per la inammissibilità ed infondatezza dell'azione recuperatrice. Secondo la comparente:

- l'azione promossa nei suoi riguardi è inammissibile in ragione della norma preclusiva dettata dal citato art. 21 co. 2 D.L. n. 76/2020, conv. in L. 122/2020, come successivamente mm. e ii;

- in fattispecie, deve dirsi maturata la decadenza ex art. 9 co. 2 L. 24/2017, il quale, nel disciplinare l'azione di rivalsa (dell'azienda verso l'esercente la professione sanitaria), stabilisce che *“se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento”*;

- l'addebito di responsabilità amministrativa è infondato per insussistenza dell'elemento costitutivo della sua colpa grave. La convenuta oppone, infatti, di aver trattato la rimozione della verruca al bambino tramite *curettage* (trattamento chirurgico) eseguendo correttamente l'escissione; che il successivo sanguinamento deve dirsi normale in quanto il *curettage* rimuove il tessuto sino al derma dove persistono vasi sanguigni. Normali, del pari, sono la formazione della crosta, l'arrossamento o il siero nei giorni successivi. Non a caso, dunque, ella ha sottoposto a visita di controllo il paziente nei due giorni successivi con certificazione di avvenuta medicazione (certificazione del 19/20.10.2022), mentre, ad escludere decorsi anomali dell'intervento, sono le circostanze per cui la ferita non ha

seguitato a sanguinare a distanza di giorni e che non si sia registrata la comparsa di *pūs*, di cattivo odore, di dolore crescente, di febbre ovvero segno diverso di infezione o, ancora, di ematomi. In estrema sintesi, la scelta pressoché obbligatoria di rimuovere con il *curettage* la verruca filiforme ha ridotto il rischio di contagio locale non solo verso il bambino ma anche verso gli altri, atteso che il virus (HPV) che causa la verruca può auto-inocularsi. Altri trattamenti conservativi (es. crioterapia o trattamento topico) avrebbero potuto causare, viceversa, ustioni nella parte delicata del viso. Fuori discussione, in ultima analisi, è che la comparsa abbia agito secondo le buone pratiche dermatologiche;

- l'azienda ospedaliera ha deciso spontaneamente, e senza comunicazione alcuna al medico, di pagare il sinistro: il che, però, è avvenuto in assenza del presupposto giuridico necessario (e di istruttoria congrua, sul punto), consistente nella ricorrenza di una responsabilità accertata a suo carico o, almeno, in una fondata ragione di pagamento (*id est*, colpa medica accertata; danno verificabile; nesso causale certo).

Considerato in

DIRITTO

1. Osserva il Collegio che i fatti materiali oggi controversi maturano, storicamente, nel vigore dell'art. 21 co. 2 del D.L. n. 76/2020, conv. in L. 122/2000, la cui applicazione, originariamente delimitata al 31.12.2021, è stata poi prorogata dall'art. 51, lett. h) D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. n.

108/2021, al 30 giugno 2023. La disposizione, rubricata “responsabilità erariale”, stabilisce al comma 2 che “limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2025, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”. È reso chiaro dal testo del secondo periodo dell’art. 21 co. 2 del D.L. 76/2020 (“la limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo...”) che la norma non limita, a monte, l’esperimento dell’azione di responsabilità erariale intestata al P.M. contabile; la sua osservanza, infatti, non è presidiata dalla comminatoria di sanzioni processuali volte stigmatizzare, in rito, iniziative giudiziali coltivate dal Requirente in assenza dei presupposti normativi previsti (si pensi, viceversa, alla nullità codificata dall’art. 51 co. 6 c.g.c. per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine). Il regime normativo qui in considerazione – denominato anche “scudo erariale” – introduce, viceversa, una causa legale di esonero della responsabilità erariale, ovvero una causa legale di non punibilità dell’illecito erariale, destinata perciò ad operare se e quando venga accertato dal Collegio giudicante che il danno conosciuto da questa Corte sia causalmente riconducibile a condotte commissive poste in essere nello *spatium temporis*

compendiato dalla previsione normativa. In stretta dipendenza di un tale inquadramento dello “scudo erariale”, la valutazione della “rilevanza” di ogni dubbio di costituzionalità rivolto alle norme poste dall’art. 21 co. 2 D.L. 76/2020 è condizionata dal previo accertamento giudiziale che, in concreto, possa effettivamente dirsi perfezionata la fattispecie di responsabilità amministrativa rimproverata al comparente ovvero che, diversamente detto, ricorra in concreto un illecito gius-contabile di cui il convenuto si sia reso autore.

1.1. Nella vicenda all’attenzione del Collegio, come si sta per dire, non può dirsi provata la colpa grave della Dr.ssa Musumeci, integrante, come noto, elemento costitutivo della responsabilità amministrativa dell’agente ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994. Per l’effetto, dovendosi per questo motivo dichiararsi prosciolta la convenuta dall’addebito di responsabilità mosse in citazione, non residuano margini per fare applicazione della clausola legale di esonero della punibilità introdotta dall’art. 21 co. 2 D.L. n. 76/2020 e, per questa via, per ritenere rilevante, in questo giudizio, l’articolata questione di sua costituzionalità prospettata dal Requirente.

2. L’episodio di pretesa *malpractice* sanitaria, posto a fondamento dell’azione di responsabilità promossa dal Requirente, si colloca (ottobre 2022) nel vigore della legge n. 24/2017, la quale reca *“disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”*. La legge in questione, conosciuta anche come Legge Gelli-Bianco, riscrive la precedente, sparuta, disciplina

giuridica della materia, spesso recependo la pregressa elaborazione giurisprudenziale.

2.1. Per quanto qui di strettissimo rilievo agli effetti dell'esegesi dell'impianto normativo, il Collegio evidenzia che:

- secondo l'art. 7 co. 1 della L. 24/2017, *“la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”*. Secondo questo paradigma normativo - che avvince, con sicurezza, il caso dell'errore sanitario commesso ai danni del paziente da parte del medico dipendente (o convenzionato, nonché dal mero ausiliario) dell'Ente che eroga la prestazione sanitaria, come in fattispecie - *“la struttura sanitaria risponde... del fatto del medico qualora si sia avvalsa dell'opera del medico, nell'adempimento della propria obbligazione (art. 7 l. n. 24 del 2017)...”*. Al pari di quanto affermato in giurisprudenza prima della cd. Legge Gelli-Bianco (cfr., in questo senso, Cass., Sez. III, n. 14846/2024 secondo cui *“trattasi di una fattispecie di responsabilità, identificata in sede interpretativa dalla giurisprudenza, che è stata poi recepita dal legislatore con l'art. 7 legge n. 24 del 2017...secondo una linea di continuità fra l'interpretazione giurisprudenziale dell'ordinamento ed il successivo intervento legislativo”*; Id. Cass., 5673/2025), quindi, la responsabilità civile della struttura sanitaria verso il paziente, per quanto insorta *“per fatto del medico”*, costituisce comunque una *“responsabilità per fatto proprio”* (Cass.

29001/2021), vale a dire una responsabilità per inadempimento di una obbligazione riconducibile allo schema dell'art. 1218 c.c. sebbene eseguita da altri. Pertanto, il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili (Cass., Sez. III, ord. n. 21511/2024; Id., Sez. III, ord. n. 6134/2025). Si precisa in giurisprudenza, d'altronde, che il titolo della responsabilità della struttura sanitaria, appena richiamato, non muta a seconda che venga dedotto l'inadempimento delle obbligazioni afferenti alla prestazione sanitaria in senso stretto ovvero di quelle correlate a profili strutturali e organizzativi, trattandosi, in entrambi i casi, di responsabilità diretta per fatto proprio derivante dalla violazione delle regole contrattuali riconducibili al cd. contratto di ospitalità (Cass., III Sez., ord. 7074/2024);

- l'art. 7 co. 3, primo periodo, sancisce che *"l'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente"*. Nell'occuparsi della responsabilità civile dei sanitari, ivi specificamente considerati, la disposizione trascritta - eccettuata la residuale ipotesi in cui il sanitario abbia direttamente assunto verso il paziente l'obbligazione contrattuale - si discosta *"nettamente dal "diritto vivente, che, a far data dal 1999 (Cass. n. 589/1999), aveva qualificato quella dell'esercente la*

professione sanitaria come responsabilità di natura contrattuale, facendo leva sulla teorica del c.d. "contatto sociale". (Cass, sez. III, n. 28994/2019). La natura contrattuale della responsabilità civile del sanitario era rimasta d'altronde immutata nel vigore dell'art. 3 co. 1, primo periodo, del D.L. n. 158/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 189/2012 (cd. Legge Balduzzi) – secondo cui “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile” – in quanto, come chiarito nella giurisprudenza civile di legittimità, la disposizione, ad onta dell'ambiguo richiamo all'art. 2043 c.c. (espressivo, piuttosto, del generale obbligo di risarcire), “non esprime(va) alcuna opzione da parte del legislatore per la configurazione della responsabilità civile del sanitario come responsabilità necessariamente extracontrattuale, ma intende solo escludere, in tale ambito, l'irrelevanza della colpa lieve” (ex plurimis, Cass. VI-3, n. 8940/2017; Cass. VI-3, n. 27391/2014; Cass. III, n. 4906/2022). Il nuovo regime giuridico della responsabilità civile del sanitario (art. 7 comma 3 cit.), viceversa, espressamente “qualifica in termini di responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità dell'esercente la professione” (Cass, sez. III, n. 28994/2019). Ora, siffatta riconfigurazione, non solo implica l'assoggettamento a prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità aquiliana a disposizione del danneggiato verso il sanitario che abbia agito alle dipendenze di una struttura ospedaliera (e sempre che, come detto, questi non abbia

assunto in proprio l'obbligo verso il paziente), ma pure che il sanitario beneficia di una sostanziale inversione dell'onere della prova. Il paziente, infatti, per ottenere il bene della vita cui aspira non potrà limitarsi alla semplice allegazione dell'inadempimento, sia pure qualificato, ma dovrà invece offrire la prova rigorosa della colpa professionale del medico convenuto, oltre che degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito aquiliano;

- l'art. 9 della L. n. 24/2017 disciplina, poi, l'azione di rivalsa a disposizione della struttura sanitaria o sociosanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria (in particolare, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7) e l'azione di responsabilità amministrativa del pubblico ministero presso la Corte dei conti nei confronti del sanitario (co. 5 e 7). In entrambi i casi, l'accoglimento delle azioni è subordinato (rispettivamente, co. 1 e co. 5) alla riconosciuta sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

3. Tratteggiato succintamente il quadro normativo cui sussumere la presente controversia, il Collegio osserva quanto segue.

3.1. È infondata, anzitutto, l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta ai sensi dell'art. 9 co. 2 L. 24/2017. Secondo tale disposizione, *“se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi confronti può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento”*. Il suo raggio applicativo, dunque, è espressamente circoscritto

all'azione di rivalsa vantata dalla struttura sanitaria o sociosanitaria nei riguardi del sanitario e non si estende all'azione di responsabilità amministrativa (per tutte, cfr. Corte dei conti, III sez. d'appello, n. 315/2021; recentemente, questa Sezione, sent. n. 209/2025) per la quale, ovviamente, residua l'operatività del solo termine prescrizioneale quinquennale ex art. 1 co. 2 della L. 20/1994.

3.2. Nel merito, dalla disamina dell'elaborato peritale (doc. 1 all. 7 del fasc. di Procura) confezionato (il 20.05.2023), su richiesta del Dirigente Avvocato dell'Arnas ...omissis... e nell'interesse di tale struttura sanitaria, dal Dirigente Medico Dott. S.D., Specialista in Medicina Legale, risulta che il medico-legale incaricato - posta, a seguito di visita diretta del minore, la diagnosi *"esiti di escissione di verruca filiforme alla commissura labiale con trauma da currettaggio"* - abbia ravvisato la ricorrenza di *"un plausibile nesso di causa tra i fatti riferiti e descritti ovvero il trattamento di currettaggio culminato con una emorragia e quanto obiettivato in sede di esame clinico, anche se con esiti cicatriziali in regione facciale leggermente visibili a distanza di conversazione"*. La perizia medico-legale in discorso, come più sopra chiarato, rappresenterà il presupposto istruttorio posto a base del pertinente verbale CAVS con cui viene suggerito ai vertici aziendali di transigere la controversia e, poi, della deliberazione di D.G. che questa transazione dispone. Di qui, il pagamento, asseritamente indebito, contestato a titolo di danno erariale alla sanitaria convenuta.

3.2.1. L'accento che la relazione peritale pone, in via esclusiva, sul rapporto di causalità costituisce, allora, la naturale ricaduta

applicativa, ai fini della formazione della volontà transattiva dell'Ente, della previsione normativa recata dall'art. 7 co. 1 L. n. 24/2017 *in parte qua* che configura la responsabilità civile della struttura ospedaliera come contrattuale per fatto proprio. Ove effettivamente intrapreso dal danneggiato il giudizio civile, la prospettiva soccombenza dell'Ente - una volta che la struttura sanitaria ha implicitamente escluso la possibilità di poter dimostrare la corretta esecuzione della prestazione medica ovvero di poter fornire la prova liberatoria ex art. 1218 c.c. - appariva evento non implausibile né improbabile, stante l'intervenuto accertamento, in linea medico-legale, del nesso di causalità fra condotta ed evento. Nulla però l'elaborato tecnico aggiunge a proposito della colpa del sanitario, ponendone in luce, esemplificativamente, il grado di deviazione della condotta tenuta in concreto rispetto alle pertinenti linee guida, le quali, secondo consolidato avviso, rappresentano *"espressione di parametri nell'accertamento dei profili di colpa medica (Cass., 09/05/2017, n. 11208, pag. 11, Cass., 30/11/2018, n. 30998, p.3.2.1.), che dunque contribuiscono alla corretta sussunzione della fattispecie concreta in quella legale disciplinata da clausole generali quali quelle espresse dagli artt. 1218,2043 c.c."* (Cass., Sez. III, sent. 13510/2022). I parametri in discorso formano oggetto, oggi, di specifica attenzione normativa. Alla stregua dell'art. 5 comma 1 della L. 24/2017, infatti, *"gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso*

concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3" e, in base all'ultimo periodo della stessa norma, gli stessi esercenti si attengono "alle buone pratiche clinico-assistenziali" in assenza di linee guida. Né risultano in atti elementi probatori ulteriori che, autonomamente ovvero in connessione fra loro e/o con l'indagine peritale evocata, rassicurino dell'elemento soggettivo colposo della Musumeci. Se, dunque, vi è materia per dubitare che il complessivo corredo probatorio in atti sia astrattamente capace di fondare la prova dell'elemento soggettivo della responsabilità extracontrattuale del sanitario, oggi normativamente prevista (art. 7 co. 3 L. n. 24/2017 in relazione all'art. 2043 c.c.) per il caso di azione civile direttamente esperita dal danneggiato (anche) nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, *a fortiori* - puntualizza il Collegio - non risulta dimostrato l'elemento soggettivo della colpa grave proprio della responsabilità amministrativa (art. 7 co. 5 L. 24/2017, in relazione all'art. 1 della L. 20/1994).

4. La domanda attorea, conclusivamente, va respinta.

4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ponendole a carico dell'Azienda Ospedaliera ...*omissis*..., in euro **730,00 (settecentotrenta,00)**, comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti, in applicazione dei minimi tariffari - stante la non peculiare complessità delle questioni esaminate - previsti dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, scaglione da 1.101,00 euro a 5.200,00 e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non tenutasi.

	19	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,	
	definitivamente pronunciando:	
	- dichiara esente da responsabilità amministrativa la dr.ssa Attilia	
	Musumeci (C.F. MSMTTL70M41C351V);	
	- condanna l’Azienda Ospedaliera ...omissis... alla refusione delle	
	spese di lite che si liquidano in euro 730,00 (settecentotrenta,00),	
	comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA se dovuti.	
	Così provveduto, in Palermo , nella camera di consiglio del 22 ottobre	
	2025.	
	L’Estensore	Il Presidente
	Raimondo Nocerino	Anna Luisa Carra
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	DECRETO PRESIDENZIALE	
	Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 co. 2 del D.lgs.	
	n.196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si	
	DISPONE	
	che, a cura della Segreteria, venga apposta, in calce alla suesesa sentenza,	
	l’annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52 nei riguardi di tutti le	
	persone fisiche e giuridiche ivi menzionate, ad eccezione del convenuto.	
	Il Presidente	

